



REGOLAMENTO DELL'AVVOCATURA PROVINCIALE

APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE

N° _____ del _____

CAPO I - OGGETTO E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO

Articolo 1

Oggetto

- 1 Il presente Regolamento definisce funzioni e compiti dell'Ufficio Legale della Provincia di Brindisi denominato "Avvocatura" (di seguito anche semplicemente "Avvocatura"). Contiene gli indirizzi per la gestione delle funzioni ad essa connesse e definisce i principi che ne ispirano l'azione.
- 2 Nell'ambito delle proprie competenze, l'attività dell'Avvocatura è informata a principi di autonomia e indipendenza dagli organi istituzionali politici e da quelli burocratici amministrativi dai quali non può subire condizionamenti.
- 3 L'Avvocatura risponde funzionalmente della propria attività esclusivamente al Presidente della Provincia di Brindisi e Legale Rappresentante dell'Ente, come da organigramma dell'Ente.

Articolo 2

Organizzazione

- 1 L'Avvocatura è dotata del personale togato e di personale amministrativo, ausiliario e di supporto.
- 2 Il personale togato dell'Avvocatura è composto da uno o più avvocati iscritti all'albo speciale ai sensi della lettera b), ultimo comma, art. 3 del Regio Decreto 27/11/1933 n. 1578 e s.m.i. nonchè dell'art. 23 della legge n. 247 del 31/12/2012 —*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*—.
- 3 Gli Avvocati esercitano le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo ed agli stessi non possono essere affidate attività di gestione amministrativa.
- 4 Gli Avvocati non sono soggetti a vincoli di subordinazione gerarchica rispetto ai dirigenti dei diversi apparati dell'Ente e posseggono pari dignità ed autonomia nell'espletamento dell'attività professionale.
- 5 Possono svolgere l'attività di Avvocato esclusivamente i dipendenti appartenenti alla categoria giuridica D3 o all'area dirigenziale, ove prevista tale figura, che abbiano conseguito l'iscrizione di cui al comma 2
5. La dotazione di personale amministrativo, ausiliario e di supporto è stabilita nella dotazione organica approvata dal competente organo che può prevedere una dipendenza gerarchica dal Dirigente amministrativo all'uopo individuato ed incarico dal Presidente della Provincia di Brindisi, o di chi ne fa le veci.
6. Presso l'Avvocatura può essere svolta la pratica forense da una o più unità da scegliersi tra coloro che abbiano risposto all'apposito avviso pubblico, che disciplina le regole cui si devono conformare i praticanti. La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso la Provincia di Brindisi e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammessi all'esame di abilitazione. La pratica forense è compiuta conformemente alle disposizioni di legge vigenti in materia.
7. Non è esclusa la possibilità di effettuare tirocini volontari, all'esito della compiuta pratica forense previo indirizzo del Presidente della Provincia.

Articolo 3

Funzioni dell'Avvocatura

- 1 L'Avvocatura, tramite gli Avvocati appartenenti, svolge ordinariamente la funzione pre-contenziosa / contenziosa e quella consultiva.
- 2 Per funzione pre-contenziosa / contenziosa, si intende la tutela di tutte le posizioni giuridiche soggettive della Provincia di Brindisi attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa dell'Ente e la cura degli affari legali dello stesso, sia nelle cause attive, che passive sia in giudizio che nelle sedi stragiudiziali, ivi comprese quelle di mediazione e negoziazione assistita.
- 3 La funzione contenziosa è svolta presso tutti gli organi giudiziari, senza limitazione di sorta

anche presso Corte Europee ed Internazionali, nonché tutti gli organi che svolgono attività di arbitrato o di funzioni para-giurisdizionali.

- 4 Gli Avvocati, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile s.m.i., possono compiere e ricevere tutti gli atti del processo, non espressamente riservati alla quale parte. In particolare, ed a titolo esemplificativo non esauritivo, possono impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere, e fare tutto ciò che ritenga necessaria per il buon esito del giudizio.
- 5 La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica complementare alla rappresentanza processuale e difesa in giudizio, comprendendo interventi e iniziative non riconducibili alla tutela legale contenziosa in senso stretto. Essa viene svolta nei modi e procedure definite dal presente Regolamento ed al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare, preventivamente, lo svolgimento dell'azione dell'Ente sui piani della legalità e correttezza.
- 6 L'Avvocatura, tramite il personale amministrativo, ausiliario e di supporto, svolge ordinariamente ogni attività, nel rispetto delle mansioni e del ruolo, che gli Avvocati, tramite propria direttiva, ritengano utile per il corretto adempimento delle funzioni dell'Avvocatura, tra cui, a titolo esemplificativo e non esauritivo, i seguenti compiti:
 - ✓ riceve tutti gli atti notificati all'amministrazione, al suo legale rappresentante e agli avvocati costituiti;
 - ✓ cura la fascicolazione dei giudizi pendenti, nonché gli adempimenti amministrativi e contabili preliminari e conseguenti al contenzioso (es.: acquisto contributi unificati e bolli, registrazione sentenze, etc.);
 - ✓ si occupa della gestione cartacea e telematica di ogni giudizio da istituirsì sin dalla notifica dell'atto introduttivo;
 - ✓ si interfaccia con le strutture interessate da cui riceve le relazioni istruttorie e tutti i documenti relativi al corretto adempimento delle funzioni dell'Avvocatura;
 - ✓ redige gli atti che autorizzano a promuovere o stare in giudizio;
 - ✓ redige gli atti con cui la Provincia di Brindisi procede alla liquidazione di somme derivanti a qualsiasi titolo dalle funzioni dell'Avvocatura.
- 7 L'attività di cui al punto precedente, laddove richieda un provvedimento di natura gestionale e dirigenziale, sarà di titolarità del Dirigente amministrativo di cui al precedente art. 2 comma 5 o di chi ne fa le veci.

Articolo 4

Dotazione Strumentale dell'Avvocatura

- 1 La dotazione strumentale è assicurata in base alla capacità e disponibilità finanziaria dell'Ente.
- 2 La dotazione strumentale deve, in ogni caso, rispondere a criteri di efficacia, modernità e competitività al fine di assicurare nel miglior modo possibile l'esercizio delle funzioni dell'Avvocatura.
- 3 All'Avvocatura viene garantito l'utilizzo dei veicoli dell'Ente per i trasferimenti connessi all'esercizio delle proprie funzioni.
- 4 Quando le funzioni dell'Avvocatura richiedano presenza ed attività fuori dalla città di Brindisi, si applica il regime, giuridico ed economico, previsto dai CCNL di

riferimento per il trattamento di trasferta, cui integralmente si rimanda, ivi incluso il vigente regolamento interno.

- 5 Agli Avvocati viene rimborsato, dietro presentazione di idoneo giustificativo, ogni onere e costo connesso all'esercizio delle funzioni svolte, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti voci: *i) Premio Polizza Assicurativa, contratta in esecuzione dell'obbligo di cui all'art. 12 della citata legge n. 247/2012 e s.m.i., ii) Quota annuale di Iscrizione all'Albo degli Avvocati, iii) formazione obbligatoria per l'acquisizione dei crediti annuali.*

Articolo 5

Patrocinio ed Attivazioni Processuali

1. L'attivazione processuale in contenzioso, sia attivo sia passivo, è preceduta da quanto descritto nel presente articolo.
2. La volontà di attivarsi processualmente per il tramite dell'Avvocatura è di titolarità del Legale Rappresentante dell'Ente.
3. Al Legale Rappresentante dell'Ente e, per conoscenza all'Avvocatura, è indirizzata una proposta motivata di attivazione processuale formalizzata dal dirigente della struttura interessata, con riferimento agli atti, provvedimenti o azioni di propria competenza. Nel caso di lite passiva, con notifica di atti introduttivi di contenzioso da parte di terzi, tale proposta deve pervenire entro 7 giorni dalla protocollazione del citato atto introduttivo del giudizio e deve contenere puntuali riferimenti ed argomentazioni in merito alle censure e alle circostanze riportate nell'atto avversario.
4. Sulla proposta di cui al punto precedente, l'Avvocatura, rende, anche in forma verbale, un parere circa la sostenibilità processuale dell'attivazione processuale.
5. Il Legale Rappresentante dell'Ente rilascia procura alle liti, che gli Avvocati autenticano al momento della sottoscrizione. Gli Avvocati operano, di norma, in modo individuale, tuttavia è facoltà del Legale Rappresentante conferire il mandato anche disgiuntamente, ad uno o più dei componenti dell'Avvocatura.
6. Il Legale Rappresentante dell'Ente accompagna il rilascio della/e procura/e alle liti con una propria nota datata e sottoscritta.
7. Ogni trimestre, gli Avvocati con nota protocollata indirizzata ai Dirigenti del Servizio Finanziario e del Servizio Affari Generali comunicano il numero di incarichi ricevuti, specificando ufficio giudiziario e numero di ruolo, valore di causa e l'importo presunto delle spese legali in caso di vittoria.

Articolo 6

Dovere di collaborazione

1. Tutti i dipendenti della Provincia di Brindisi sono tenuti a fornire tempestivamente all'Avvocatura, nell'esercizio delle funzioni, tutto quanto necessario o utile, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo relazioni, chiarimenti, notizie, documenti, provvedimenti.
2. Ai fini del corretto svolgimento della fase istruttoria dei giudizi, gli Avvocati possono chiedere ai dirigenti delle strutture interessate l'individuazione di soggetti responsabili della pratica, che nel caso di Consulenza Tecnica d'Ufficio, svolgano il ruolo di Consulenti Tecnici di Parte per la Provincia di Brindisi.
3. L'incarico di Consulente Tecnico di Parte a favore della Provincia di Brindisi è disciplinato dalla Contrattazione Integrativa.
4. Le violazioni al presente dovere di collaborazione nei confronti dell'Avvocatura, vanno da questa prontamente segnalate a chi compete effettuare gli opportuni accertamenti e assumere le conseguenti iniziative, anche di natura disciplinare.

Articolo 7

Incarichi esterni

1. La Provincia di Brindisi assolve le funzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento ordinariamente per il tramite dell'Avvocatura interna.
2. Nei casi di eccessivo carico di lavoro o incompatibilità dell'Avvocatura interna, nonché in ogni altra situazione oggettivamente eccezionale, il Legale Rappresentante dell'Ente, sentita l'Avvocatura stessa, può decidere di affidare un mandato professionale ad uno o più legali esterni del libero foro, con delega congiunta o disgiunta.
3. L'individuazione del legale esterno del libero foro avviene secondo procedure mirate a garantire, sia la massima professionalità e specificità rispetto all'incarico da patrocinare sia trasparenza e rotazione nel conferimento degli incarichi.
4. Al riguardo si rinvia integralmente al vigente Regolamento in materia e s.m.i..

Articolo 8

Modalità per lo svolgimento della funzione consultiva

1. Nell'ambito della funzione consultiva, l'Avvocatura limita la propria attività a problematiche di elevata complessità giuridica e tali da oltrepassare le ordinarie le competenze amministrative e gestionali delle singole direzioni.
2. Di norma, il soggetto interessato alla funzione consultiva dell'Avvocatura, formula richiesta scritta all'Avvocatura mediante una completa esposizione dei fatti e una chiara e non equivoca indicazione del quesito che viene posto.
3. L'Avvocatura da seguito alla richiesta di cui al punto precedente e la funzione viene espletata nella maniera più snella, anche tramite e-mail, ed entro il termine massimo di giorni 30 (trenta) dalla richiesta salvo termini più brevi per ragioni d'urgenza, semprechè, in ragione della complessità della materia o dell'argomento su cui verte il parere, non sia necessario un termine maggiore.

Articolo 9

Ambito di operatività

1. In conformità all'art. 2, comma 12, della legge n. 244/2007, nonché in ragione dell'art. 1, comma 85 della legge n. 56/2014 (in continuità dell'art. 19 del D.Lgs. n. 267/2000), l'Avvocatura può esercitare le proprie funzioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento anche a favore delle società partecipate della Provincia di Brindisi, nonché dei Comuni facenti parte del circondario amministrativo della Provincia di Brindisi.
2. Tale possibilità deve essere anticipata da apposita Convenzione, sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente e che non leda l'efficienza dell'ordinaria attività dell'Avvocatura stessa resa a favore della Provincia di Brindisi.

Capo II –Disciplina dei Compensi Professionali e Posizione Funzionale degli Avvocati

Articolo 10

Compensi

1. Agli avvocati dell'Avvocatura, in ragione dell'esercitata funzione contenziosa di cui all'art. 3 del presente Regolamento, competono i compensi professionali, nella misura e secondo le modalità di seguito stabilite ed in conformità dei principi di cui alla legge n. 247/2012 e s.m.i. art. 23, art. 45 DPR 165/01, art. 23 L. 247/2012, art. 9 D.L. N. 90/2014 convertito in L. 114/14.

2. I compensi sono dovuti a seguito di provvedimento favorevole all'Ente, di natura giudiziale (*adottato in ogni fase e procedimento ed in ogni grado*) o stragiudiziale che, alternativamente, lasci sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contendere, ovvero porti un beneficio economico, inteso sia come entrata sia come minore spesa per la Provincia di Brindisi.

In nessun caso i compensi professionali possono essere corrisposti oltre i limiti retributivi previsti dalle norme vigenti in materia e, per quelli a carico della contrattazione collettiva decentrata, oltre il limite del corrispondente stanziamento relativo all'anno 2013, e del trattamento economico complessivo in godimento da ciascun avvocato.

3. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si intendono quali provvedimenti favorevoli all'Ente di natura giudiziale i seguenti: - A) le sentenze nelle quali controparte sia soccombente con condanna alle spese legali; - B) le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio; - C) le sentenze favorevoli all'Ente con compensazione di spese legali; in caso di spese compensate, al legale interno il compenso sarà corrisposto in misura pari al 50%, come da volontà dell'organo di indirizzo politico espresso nel Comitato di Direzione del 04.02.2016, delle competenze parametrata agli onorari minimi della tariffa forense.

Rientrano, nella fattispecie di cui al presente comma anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato; - D) ordinanze o provvedimenti analoghi del Giudice ordinario o amministrativo, che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole all'Ente; - E) sentenze, ordinanze o provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria. - F) provvedimenti conclusivi favorevoli all'Ente derivanti dai procedimenti di <<Arbitrato>>, <<Mediazione>> e di <<Negoziazione assistita>>; - G) Decreti Inguntivi proposti dall'Ente e non opposti dalla controparte; - G) Tutti quei provvedimenti in cui sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente, in relazione alle pretese di controparte.

4. Nel caso di definizione stragiudiziale della controversia agli avvocati spettano i compensi previsti dal tariffario forense per l'attività prestata in sede stragiudiziale.
5. In caso di transazione di cui al comma precedente, salvo diversa pattuizione tra le parti, se le competenze legali sono poste a carico dell'Ente, queste saranno determinate in misura pari al massimo al 50% dei corrispondenti minimi tariffari vigenti da graduarsi in relazione all'importanza e complessità della vicenda transatta e nel rispetto della disposizione di cui all'art. 19 del D.M.G. n. 55/2014.
6. La determinazione di tutti i compensi, sarà determinata sulla scorta e nel suo pieno rispetto dei parametri e dei criteri previsti dal Decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e s.m.i..
7. Il calcolo delle competenze farà normalmente riferimento al valore dei parametri minimi, pari ai parametri medi ridotti del 20%, mentre in presenza di contenzioso seriale la detta riduzione sarà pari al 50%.
8. La natura seriale del contenzioso deve essere specificata in occasione del provvedimento con cui si conferisce l'incarico di rappresentanza e difesa in giudizio in quanto ricavabile dagli atti di ufficio.
9. Resta a carico della Provincia di Brindisi il pagamento dell'IRAP, o di tributi della stessa tipologia, sui compensi a corrispondersi agli Avvocati.

Articolo 11

Liquidazione Compensi a carico della Provincia di Brindisi

1. In presenza di provvedimento favorevole all'Ente nel quale non vi sia addebito di spese e/o competenze a soggetti terzi, gli Avvocati, dipendenti della Provincia di Brindisi, formulano notula nella quale indicano i corrispettivi spettanti, determinati ai sensi del presente Regolamento.
2. Se lo stesso incarico è stato contestualmente conferito a più di un avvocato, la notula sarà unitaria ed i compensi saranno proporzionalmente ripartiti tra gli stessi Avvocati.
3. I compensi di cui al presente articolo non possono superare lo stanziamento di bilancio che, comunque, non può essere superiore al corrispondente stanziamento dell'anno 2013, ai sensi del co. 6, art.9 del D.L. n. 90/14 e s.m.i., o degli altri anni stabiliti dalla legge e non possono superare il trattamento economico complessivo, comprensivo della retribuzione di posizione e di risultato, del singolo avvocato. Il descritto limite si riferisce ad importi al netto di oneri contributivi ed accessori di ogni sorta.
4. La parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio della Provincia di Brindisi.

Articolo 12

Liquidazione Compensi a carico di terzi

1. In presenza di provvedimento favorevole all'Ente nel quale vi sia addebito di spese e/o competenze a soggetti terzi, gli Avvocati, dipendenti della Provincia di Brindisi, procedono al recupero del credito, attivando tutti i mezzi previsti dalla legge.
2. Contestualmente all'introito di tali somme da parte della Provincia di Brindisi, su apposita risorsa contabile, il Dirigente del Servizio Finanziario, liquiderà e pagherà agli Avvocati dell'Ente, i compensi spettanti secondo le modalità ed i termini di cui al presente articolo, nonché dalla Contrattazione Collettiva Nazionale o dalla Contrattazione Integrativa, ove delegata.
3. Gli importi di cui trattasi, subiranno una decurtazione pari al 10% del compenso spettante all'Avvocato, al netto di oneri contributivi ed accessori di ogni sorta. La somma trattenuta alimenterà uno specifico capitolo di spesa da destinare alle esigenze dell'Avvocatura.
4. In caso di mancato recupero, per fatti non imputabili all'Avvocatura delle somme a carico di terzi, agli Avvocati, dipendenti della Provincia di Brindisi, spetterà una somma pari all'importo oggetto di mancato recupero.

Articolo 13

Status degli Avvocati

1. Le mansioni svolte dagli Avvocati richiedono l'ordinaria presenza in servizio, nonché la partecipazione alle udienze giudiziarie.
2. L'Avvocato risponde del mandato professionale direttamente e unicamente al Presidente della Provincia.
3. Agli avvocati dell'Avvocatura Provinciale viene, in forza del presente Regolamento, affidato incarico di Alta Professionalità di cui all'art. 10 del C.C.N.L. 22.01.2004, nell'ambito della disciplina dell'art. 8 comma 1 lett. b e c del CCNL del 31.03.1999.
4. L'incarico di cui al punto precedente è in deroga a quanto previsto dal vigente Testo Unico dei Sistemi di Valutazione delle Posizioni e delle Prestazioni del Personale, che si applica in via sussidiaria ed in quanto compatibile con il presente Regolamento.
5. Entro il mese di gennaio, l'Organismo Indipendente della Valutazione o Nucelo di valutazione propone al Legale rappresentante gli obiettivi da assegnare e da raggiungere nell'anno in corso che devono essere oggettivamente misurabili anche con l'ausilio degli strumenti informatici, e tenere conto dei seguenti elementi: a) il puntuale rispetto dei termini processuali dai quali possano conseguire decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli dell'attività istituzionale; b) il puntuale svolgimento dell'attività consultiva, anche con riguardo alle esigenze manifestate dai Servizi dell'Amministrazione Provinciale; c) la cura dell'attività di udienza con riferimento alle udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili.

6. Agli Avvocati è garantito il rispetto dell'obbligo di formazione continua di cui all'art. 11 della legge n. 247/2012.

Articolo 14

Verifica dei Risultati

1. Ai fini dell'attribuzione dei compensi di cui all'art. 11 del presente Regolamento nonché della retribuzione di risultato, dovuta in ragione dell'incarico di cui all'art. 13 del presente Regolamento, viene verificato con cadenza annuale la performance individuale degli Avvocati.
2. La verifica della performance individuale viene svolta, entro il mese di gennaio dell'anno successivo cui la stessa si riferisce e contestualmente all'assegnazione dei nuovi obiettivi di cui al precedente articolo, comma 5.
3. Nella valutazione degli elementi di cui al comma precedente dovrà tenersi conto dei carichi individuali di lavoro di ciascun Avvocato, avendo in particolare riguardo al numero e alla qualità degli affari trattati ed all'attività professionale complessivamente svolta;
4. La verifica di cui al presente articolo viene svolta dal Legale rappresentante dell'Ente, sentito, l'Organismo Indipendente della Valutazione o il Nucleo di Valutazione.
5. La retribuzione di risultato dovuta all'Avvocato, titolare di incarico Alta Professionalità, è ridotta in relazione all'ammontare dei compensi professionali percepiti in ragione dell'art. 10 del presente Regolamento e nello stesso periodo temporale, secondo il seguente prospetto tenendo presente che, a norma del comma 9 dell'art. 9 del D.L.vo n. 90/2014, dall'attuazione delle disposizioni di cui al medesimo art. 9 non devono derivare minori risparmi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

<i>Compensi</i>	<i>Retribuzione di Risultato</i>
<i>fino ad € 10.000,00</i>	<i>80% della retribuzione di risultato conseguita, 20% di riduzione</i>
<i>da € 10.001,00 ad € 20.000,00</i>	<i>60% della retribuzione di risultato conseguita, 40% di riduzione</i>
<i>da € 20.001,00 a € 40.000,00</i>	<i>20% della retribuzione di risultato conseguita, 80% di riduzione</i>
<i>oltre € 40.000,00</i>	<i>Non si procede all'attribuzione della retribuzione di risultato</i>

6. La determinazione della correlazione tra i compensi professionali e retribuzione di risultato dovuta all'Avvocato verrà svolta dal Dirigente del Servizio Gestione Risorse Umane cui verrà comunicata la valutazione del risultato operata in ragione del presente articolo.
7. Alla determinazione e alla liquidazione delle somme per compensi di cui agli articoli 10, 11 e 12 del presente Regolamento, provvede trimestralmente con apposita determinazione il Dirigente del Servizio Finanziario.
8. La retribuzione di risultato non erogata in tutto o in parte per il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi, resta nella disponibilità dei rispettivi fondi dell'anno di riferimento a implementare la parte riservata al risultato degli altri dipendenti della Provincia di Brindisi.

Articolo 15

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

Il presente Regolamento entra in vigore dal 01 gennaio 2016, data a decorrere dal quale si intendono sopprese tutte le disposizioni incompatibili ed in particolare il Regolamento, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 66 del 6/03/2015.

Per la parte economica, il presente Regolamento ha effetto relativamente a provvedimenti favorevoli all'Ente depositati a decorrere dal 01 gennaio 2016.